



Bruxelles, 22.8.2022  
C(2022) 6113 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 22.8.2022**

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Toscana, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3507 del 26 maggio 2015**

**CCI 2014IT06RDRP010**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22.8.2022

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Toscana, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3507 del 26 maggio 2015**

**CCI 2014IT06RDRP010**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 3507 della Commissione del 26 maggio 2015 e modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2021) 7670 della Commissione del 20 ottobre 2021.
- (2) Il 23 giugno 2022 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Toscana a norma dell'articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il 4 agosto 2022 l'Italia ha presentato una versione riveduta della modifica del programma di sviluppo rurale.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e hanno fornito le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul

- (5) La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, le modifiche dei programmi del tipo descritto all'articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere proposte non più di quattro volte nel corso del periodo di programmazione. La presente richiesta prevede una modifica degli obiettivi quantificati che conta ai fini della soglia del 50 % di cui all'articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 dello stesso, nei casi in cui l'aiuto di Stato non sia ancora stato approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Toscana, trasmessa alla Commissione in versione definitiva il 4 agosto 2022.

*Articolo 2*

La parte II dell'allegato della decisione di esecuzione C(2021) 7670 del 20 ottobre 2021 è sostituita dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 23 giugno 2022.

*Articolo 4*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22.8.2022

*Per la Commissione*  
*Janusz WOJCIECHOWSKI*  
*Membro della Commissione*



---

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).